



***REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE
AGGIUNTIVA AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO, EX
ART. 6, COMMA 4, LEGGE N. 240/2010***

(emanato con D.R. n. 1232 del 17 settembre 2014)

INDICE

Pag.

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Modalità di attribuzione degli affidamenti	2
Art. 3 – Determinazione della retribuzione aggiuntiva	2
Art. 4 – Obblighi	3
Art. 5 – Professore aggregato	3



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, corsi di insegnamento e moduli curriculari nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.

Art. 2 – Modalità di attribuzione degli affidamenti

1. In ossequio al disposto normativo di cui all'art. 44 del Regolamento didattico di Ateneo, le Strutture competenti (Dipartimenti/Scuole), nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, possono disporre l'affidamento di corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, solo dopo il conferimento degli incarichi didattici ai professori di ruolo. I predetti corsi di insegnamento e moduli vengono affidati con il consenso scritto dei ricercatori medesimi.

2. L'impegno massimo orario per gli incarichi di insegnamento affidati ai ricercatori a tempo indeterminato non può eccedere le 80 ore. Al solo fine di evitare il frazionamento della docenza in moduli, tale impegno massimo può essere aumentato, nell'ambito di un singolo incarico, con il consenso dell'affidatario.

3. Ulteriori affidamenti che eccedano il limite di cui al precedente comma 2 possono essere conferiti solo in casi di comprovata necessità didattica e previa verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici da parte dei professori di ruolo.

Art. 3 – Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati con il loro consenso corsi e moduli curriculari, nel rispetto dell'impegno massimo orario di cui all'art. 2, commi 2 e 3, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale effettivamente svolte.

2. L'entità delle somme da destinare alla retribuzione aggiuntiva di cui al presente Regolamento viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio, previo parere del Senato Accademico.

3. L'ammontare del compenso orario lordo, uniforme per tutto l'Ateneo, è equiparato a quello definito per gli incarichi di insegnamento esterni dal relativo Regolamento di Ateneo approvato con D.R. 2 marzo 2012, n. 390.



Art. 4 – Obblighi

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare il registro delle lezioni che deve essere consegnato al Responsabile della Struttura che ha disposto l'affidamento al termine dell'incarico.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è disposta in seguito a liquidazione del Responsabile della Struttura didattica competente da trasmettere all'Amministrazione Centrale. Essa è commisurata alle ore effettivamente svolte ed è subordinata alla consegna del registro delle lezioni o di copia cartacea dello stesso debitamente sottoscritta.

Art. 5 – Professore aggregato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari è attribuito, ai sensi della Legge n. 240/2010, il titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento di tali corsi e moduli. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.